

COMUNE DI MATTIE
PROVINCIA DI TORINO
CAP 10050 Via Roma 4, tel 0122-38124, Fax 0122-38402
E-mail: comune.mattie@liberi.it

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale
N. 10 del 15.03.2005

***REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA***

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di influenti sulla via della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza, la qualità della vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 207/00, compete al Comune, nel rispetto dei diritti sanciti dagli art. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare la peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete al corpo di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici;
 - g) cautele contro gli incendi.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia municipale, nonché dai funzionari dell'Unità Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e gli spazi privati aperti al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento edilizio ed al Codice della strada;

b) i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico i genere;

c) le acque interne;

d) i monumenti e le fontane;

e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per funzione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento ed alle leggi dello Stato. La fruizione dei beni comuni non necessita di prevenire concessioni od autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione.

Art. 4 – Concessioni ed autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con regolare istanza, indirizzata al Sindaco od altro Responsabile del servizio, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli Uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione od autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione od autorizzazione, il Responsabile del procedimento, provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. E 2., dal titolare della concessione o dall'autorizzazione.

6. Il Sindaco od il Responsabile del servizio possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Corpo di Polizia municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dall'Unità Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e ,ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1. possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, agli appartenenti Corpi od Organi di Polizia stradale.

Art. 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento od all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore od incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria grava su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 – Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza e nei muri esterni di edifici pubblici o privati.

2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 8, il solo comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio – che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica – è punito a norma del presente regolamento.

Art. 8 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Paese è vietato:

A) – manomettere od in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specifici regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

B) – imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;

C) – rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico

interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

D) – arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi od incatenarsi ad essi;

E) – collocare, affiggere od appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

F) – praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

G) – utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di adulti;

H) – nei parchi giochi introdurre cani (salvo che si tratti di animali di accompagnamento per disabili), utilizzare pattini a rotelle, roller, skate-board, ed ogni tipo di veicolo dotato di motore a scoppio; è altresì vietato l'uso improprio dei velocipedi;

I) – lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

J) – compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, in particolare di automezzi;

K) – utilizzare l'acqua delle fontane per uso irriguo;

L) – immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio, nonché gettare nelle stesse oggetti e sostanze solide o liquide;

M) – sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

N) – spostare, manomettere, rompere od insudiciare i contenitori dei rifiuti;

O) – ostruire o provocare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi corpi solidi o liquidi;

P) – ostruire con veicoli od altro gli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

Q) – compiere, in luogo pubblico od in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza od al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio od incomodo alle persone od in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

R) – accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

S) – sparare mortaretti, petardi od altri oggetti esplosivi;

T) – bruciare erba o residui vegetali a distanza inferiore a 3 metri dalle abitazioni.

2. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questi ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Art. 9 – Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

A) – ammassare, ai lati delle case od innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, escluso il servizio di raccolta rifiuti od assimilati normato da apposite disposizioni da parte del concessionario del servizio. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione. Tale ipotesi non deve comportare situazione di pericolo né per il genere né per la collocazione dell'ammasso, né comportare l'annidamento di roditori o animali selvatici;

B) – utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti od altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve periodo possibile;

C) – accendere fuochi sui balconi o nelle aree di pertinenza degli alloggi condominiali siti al piano terra, per barbecue e simili;

D) – collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture verso via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

E) – scuotere o battere dalle finestre e balconi sulla pubblica via tappeti, stuoie ed ogni altro oggetto domestico e personale in genere. Tali operazioni, quando sono eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei regolamenti condominiali e comunque non prima delle ore 9,00 e non dopo le ore 22,00;

F) – il divieto di balneazione nei fiumi, torrenti e laghi è disposto dal Sindaco;

G) – accendere fuochi sia all'interno che all'esterno delle abitazioni (balconi, terrazzi) se il fumo non viene immesso in apposite condotte;

H) – esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;

I) – transitare con utensili ed arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;

J) – lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone;

K) – riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivati da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e la qualità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale.

Art. 10 – Nettezza del suolo e dell'ambito

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dallo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole od altre simili strutture fisse o con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore a capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti. Gli stessi accorgimenti devono essere garantiti anche in occasione di manifestazioni, da parte degli organizzatori.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via od ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di sede stradale e/o marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con conseguenziale addebito all'inadempiente.
6. I proprietari od amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di sede stradale e/o di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e traversarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli, muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. La posizione e la foggia dei cestelli vanno concordate con l'Ufficio tecnico comunale.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari od amministratori o conduttori di stabili od edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante del tratto di

rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con conseguenziale addebito all'inadempiente.

10. I proprietari di aree private confinanti o a vista di pubbliche vie, in conformità del Regolamento edilizio hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi dalle prescrizioni, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 11 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'Azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi "a perdere", richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi, cassette od altro che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggio od altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'Azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono, altresì, essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, qualora predisposti.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianali od industriali nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, carcasse di animali, i quali devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate,utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 12, è vietato ai proprietari ed ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi

urbani o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. I contenitori di rifiuti solidi urbani, se di proprietà privata di singoli o di condomini od anche se messi a disposizione dei medesimi da parte dell'Amministrazione, devono essere conformi a quelli utilizzati dall'Azienda preposta alla raccolta e devono essere posizionati in luogo tale da non ostacolare in alcun modo il transito e/o la sosta di automezzi o pedoni. I contenitori devono essere possibilmente posizionati su aree di proprietà dell'interessato prospiciente la pubblica via e riparati con strutture lignee e/o di natura conformi allo standard che sarà indicato con apposita ordinanza del Comune. Ciò al fine di mascherarne l'aspetto, evitando l'accumulo di neve su detti contenitori e facilitare, pertanto, le operazioni di carico e scarico da parte dell'Azienda incaricata.

9. I contenitori dei rifiuti non devono in alcun modo essere spostati, danneggiati, insudiciati.

10. I rifiuti sottoposti a regime di raccolta differenziata sono i seguenti:

- * imballaggi e contenitori di plastica;
- * vetro, lattine e scatolette;
- * carta e cartoni, libri, giornali e riviste;
- * indumenti;
- * pile esauste;
- * farmaci.

Gli utenti, nel conferire i rifiuti negli appositi contenitori, devono provvedere a ridurre il volume frazionando i cartoni, comprimendo le bottiglie di plastica e così via.

11. Beni durevoli per uso domestico usati (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) vanno conferiti direttamente al rivenditore od all'impresa che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti oppure nella rifiuterai comunale, qualora predisposta.

All'impresa od alla rifiuterai comunale vanno inoltre conferiti:

- * Mobili, cucine, armadi, ferro, poltrone, piccoli elettrodomestici, ecc.;
- * Verde e potature, qualora sia predisposta un'area a tal scopo destinata;

Per la raccolta domiciliare, l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni degli addetti al servizio relative all'orario d'esposizione ed al luogo di conferimento.

12. E' inoltre vietato:

- * immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
- * immettere nei cassonetti materiali accesi e non completamente spenti;
- * rovistare e recuperare i rifiuti già collocati nei cassonetti;
- * conferire rifiuti da utenze domestiche nei cestini stradali;
- * imbrattare il suolo pubblico con piccoli rifiuti (bucce, lattine, barattoli, olio, escrementi, ecc.);
- * depositare nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari (pallet, nailon).

13. Per qualsiasi lavoro di ristrutturazione, fatte salve le norme generali, coloro che richiedono il titolo abitativo dovranno, all'atto della domanda o della comunicazione, indicare il luogo dove intendono smaltire le macerie. Devono, altresì, essere in grado di produrre idonea documentazione attestante il regolare smaltimento delle stesse.

14. Coloro che partecipano a manifestazioni varie devono mantenere il suolo occupato pulito e sgombero da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conseguenti all'attività stessa. I rifiuti organici devono essere raccolti e collocati in idonei sacchetti e lasciati negli appositi contenitori; le cassette ed i contenitori di plastica sono oggetto di raccolta differenziata.

Art. 12 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili od altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.

2. I tetti dei fabbricati di nuova costruzione, o in seguito a rifacimento, prospicienti la pubblica via, al fine di evitare la caduta della neve dal tetto, devono essere dotati di appositi sistemi di ritenuta da concordarsi con l'Ufficio tecnico comunale.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Ufficio di Polizia municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche dei fabbricati di nuova costruzione, o in caso di rifacimento, debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza e non debbono scaricare sul suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari od amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

8. I mezzi del Comune e degli Enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve possono depositarla, nell'attesa dello smaltimento definitivo, in luoghi ove non costituiscano intralcio alla viabilità ed al passaggio dei pedoni.

I mezzi del Comune e degli Enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve, nell'atto di pulizia delle strade, possono, altresì, accumulare letteralmente la neve, anche all'uscita dei passi carrabili dei privati.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso Ufficio.
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericolo di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuiti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.

Art. 14 – Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in edifici di interesse architettonico è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. Il Sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico od ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma.
3. E' vietato lasciare in stato di fatti scienza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada e ad almeno m. 2 dal suolo) è soggetto a specifica denuncia dall'Ufficio del tecnico comunale e relativa autorizzazione.

Art. 15 – Attività interdette in zone di particolare interesse

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, le medesime possono essere interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, con provvedimento del Comune.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercantili, limitatamente agli organi di mercato ed i chioschi autorizzati.

3. Nelle aree antistanti le chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strumenti mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti Uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

4. In occasioni di particolari festività e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale ed artigianale.

5. Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti Uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei vari alberati e nelle aree verdi è vietato, anche in assenza di appositi cartelli:

- A) – danneggiare la vegetazione;
- B) – procurare pericolo o molestia alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- C) – circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- D) – calpestare le aiuole;
- E) – calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Comune;
- F) – introdurre cani.

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Apposito regolamento disciplinerà i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 17 – Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nelle aree pubbliche può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento ed in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta da legge:

A) – l'attività di noleggio di biciclette, ciclo carrozzelle od altri simili veicoli a pedali;

B) – l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;

Le attività di noleggio di cui sopra sono soggette ad apposita autorizzazione.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone private.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera A), è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la circolazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..

7. In ogni caso, la concessione di aree pubbliche sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolato, dell'Ufficio competente. Al medesimo Ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedali e di animali.

8. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle 9,00 e termine dopo le ore 22,00.

9. La civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale od a situazioni eccezionali.

Art. 18 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della visibilità della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Con apposita ordinanza il Comune può disporre il divieto di realizzare orti nelle zone adiacenti con vie o con luoghi pubblici da essi visibili.

TITOLO III **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZZI PUBBLICI**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Il Comune per adempiere al suo obbligo di collocazione della segnaletica stradale verticale, può, per esigenze di carattere tecnico, installare la segnaletica sui muri delle abitazioni private. In questo caso nulla è dovuto ai proprietari degli immobili. Il Comune dovrà porre cura per non arrecare danno alle pareti ed agli intonaci. Analoga possibilità deve essere garantita anche per i punti luce ed i tabelloni per le affissioni.

2. Sulle aree pubbliche non espressamente individuate è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche per una sola notte. Il divieto si estende a campers e roulotte che abbiano attivato i supporti di stazionamento.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

4. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate, in conformità alle disposizioni del Regolamento edilizio e del Codice della strada.

5. Fermo restando quando in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 4., sono subordinate a preventivo parere dell'organo tecnico comunale sulla compatibilità delle occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di viabilità, di sicurezza e di quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 5., senza diritto ad alcun indennizzo.

8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, l'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello specifico regolamento comunale, nonché alle determinazioni della Giunta comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

10. Qualora l'occupazione riguardi l'installazione di strutture sia fisse sia mobili, è vietato fissare le strutture con chiodi, paletti piantati sul manto stradale. Nel caso fosse indispensabile posare la struttura su tali strumenti, che dovranno comunque essere opportunamente segnalati, si dovrà concordare con l'Ufficio tecnico comunale l'intervento, previo versamento di una cauzione da stabilirsi di volta in volta tra un minimo di 150,00 Euro ed un massimo di 1.000,00 Euro.

11. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 20 – Specificazioni

1. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'
VARIE

Art. 21 – Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessario l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree e spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti Uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intendono utilizzare, con relativa omologazione; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
Chiunque promuova manifestazioni deve, all'atto della richiesta, altresì fornire il nome di un responsabile addetto alla sicurezza ed alle altre incombenze organizzative. Qualora non fosse indicato all'atto della domanda, si farà riferimento al presidente dell'associazione ed in sua mancanza al firmatario della richiesta.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allagata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e della circolazione stradale, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. Sarà cura degli organizzatori della manifestazione posizionare e rimuovere, al termine della stessa, apposita segnaletica stradale a norma delle vigenti leggi seguendo le disposizioni impartite dalla Polizia municipale.
8. Qualora la manifestazione preveda cortei o sfilate nelle vie cittadine, il percorso dovrà essere concordato con gli uffici competenti.
9. E' vietata, senza preventiva autorizzazione del Sindaco, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, addobbi, luci, luminarie e simili.

10. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.

Alla presenza di una pluralità di richieste per lo stesso periodo e per lo stesso luogo, l'Amministrazione comunale valuterà l'assegnazione in base all'interesse ed all'importanza delle manifestazioni.

11. Qualora la documentazione presentata non garantisca la correttezza dell'iter procedurale o l'assoluta sicurezza dei partecipanti e del pubblico, l'Amministrazione comunale, sentito il parere degli Uffici competenti, negherà l'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione.

12. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinata da competenti Uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 22 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree preliminarmente concordate.

2. E' vietato collocare cartelloni pubblicitari sui segnali stradali.

Art. 23 – Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili in locali prospettanti su pubblica via od ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

Art. 24 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della strada, dal Regolamento edilizio e da quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente Ufficio comunale, dalla collocazione possono derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verde

pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata di competenti Uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia a, biennale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

6. Le strutture pubblicitarie, di qualsiasi tipo e dimensione, che siano situate su aree pubbliche, devono essere conservate in ottimo stato di manutenzione ed essere realizzate, ove possibile, utilizzando prioritariamente materiali tipici montati quali legno, pietra e similari

Art. 25 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture od impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne comunicazione al competente Ufficio comunale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione di provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene fatto.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui sul suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo impongono, a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Art. 26 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. l'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

A coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione, è fatto divieto assoluto di esercitare l'attività professionale sulla pubblica via, in modo tale da impedire rumori ed emissioni di gas.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 27 – Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in duplice copia all'Ufficio comunale competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio comunale competente restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e trattiene l'altra copia, pure vistata, per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

4. Qualora l'occupazione si protragga oltre il giorno solare si dovrà provvedere al pagamento del tributo per l'occupazione anche per il giorno successivo a quello preventivamente concordato.

Art. 28 – Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli od altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli, totem od altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 29 – Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o

guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 30 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 5.. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare a tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 31 – Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale edilizio e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento edilizio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 32 – Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali od agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate

aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti Uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche diretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino aree di particolare interesse è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.

Art. 33 – Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede e/o la strada sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale (almeno due metri) e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valido soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Gli esercizi di vendita non possono, in deroga all'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, esporre la propria merce appendendola ai serramenti ed agli infissi od ai muri.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Art. 34 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercantili

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art 13 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico in aree non mercantili, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricolo, previa verifica della compatibilità ambientale ed a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti Uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincolo, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti Uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino aree di particolare interesse è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.

Art. 35 – Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

A) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

B) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelati da specifici motivi di interesse ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;

C) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 150 dal perimetro di luoghi di culto e dal cimitero;

D) a tutela dell'igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia dell'incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri od altri fonti di polvere o di estrazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ed una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici ed a metri 200 dai depositi di rifiuti;

E) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e conclusa dopo le ore 19,00;

F) l'attività deve svolgersi senza occupare il suolo pubblico con strutture e con la merce, ad esclusione del mezzo;

G) durante la sosta, conseguente all'attività di vendita, il motore del mezzo deve essere spento;

H) è consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti Uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 36 – Mestieri girovagli

1. Ci esegue un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

L'attività non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e deve essere conclusa entro le ore 22,00, salvo specifiche autorizzazioni.

Tranne che non siano diversamente autorizzati od inseriti in manifestazioni, analogo trattamento si adotterà per altri artisti di strada, disegnatori, madonnari e mimi.

2. Lo svolgimento di attività rischiose per l'ambiente dovrà effettuarsi previa specifica autorizzazione de parte dell'Ufficio Comunale competente.

TITOLO IV **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 37 – Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere od un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie od incomodi ai vicini.

2. Il Servizio tecnico comunale, l'Unità Sanitaria Locale, l'ARPA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi eserciti arti, mestieri od industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori eccedenti i limiti di tollerabilità previsti.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del Servizio tecnico comunale, dell'Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Art. 38 – Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli di emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 6,00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 6,00 è subordinata a previo parere del Servizio tecnico comunale, dell'Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivano a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario del Servizio tecnico comunale, dell'Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 39 – Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici di titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 40 – Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 38 commi 1. e 2..

Art. 41 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di

somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 42 – Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo i vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 9,00, salvo la totale in sonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 43 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della strada, i proprietari di veicolo sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono farare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabili, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso superare quindici minuti primi.

Art. 44 – Rumore prodotto dai veicoli

1. Fatte salve le norme del Codice della strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato.
2. E' vietato l'uso di dispositivi acustici in occasione di manifestazioni sportive e simili.
3. E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.
4. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio od apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare eccessive propagazioni del suono all'esterno.
5. Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare d'ogni genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle competenti Autorità e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.
6. Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salvo diversa autorizzazione, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00.
7. In tutto il territorio comunale, anche per limitare l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è vietato ai conducenti di veicoli di mantenere accesi i motori durante la sosta. Tale disposizione si applica anche agli automezzi adibiti al servizio pubblico limitatamente alle soste effettuate presso i rispettivi capolinea.

8. La disposizione non si applica nella fase di riscaldamento iniziale dei motori ed in quelle di riparazioni, limitatamente, per queste ultime, agli spazi dell'autofficina o rimessa o deposito, sempre che gli stessi siano dotati degli appositi sistemi di raccolta e convogliamento a maniche dei gas di scarico.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 45 – Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani od altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 46 – Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lettera b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curare la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 47 – Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 48 – Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario od al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio veterinario.

Art. 49 – Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi ed iscrivergli all'anagrafe canina.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole aggressiva, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti od ai quali non sia impedito l'accesso ai terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadri per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagna, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 50 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Azienda che esercita il servizio.

Art. 51 – Animali liberi

1. Il Sindaco, su parere del Servizio veterinario, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI **NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER** **L'AMMINISTRAZIONE DEGL STABILI**

Art. 52 – Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche se all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 53 – Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

TITOLO VII **CAUTELE CONTRO INCENDI**

Art. 54 – Detenzione di combustibili in edifici residenziali

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione dagli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani.
2. Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni, è vietato il deposito di cospicuo quantitativo di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno, cartone e qualsiasi altra materia di facile combustione.
2. Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni di pane, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.

Art. 55 – Divieto di accatastamento di materiale infiammabile nei cortili

1. E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali apparentati a più famiglie ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno ed ogni altro materiale facilmente infiammabile, salvo autorizzazione dei competenti Uffici comunali.
2. Se il cortile è privato con l'utilizzo del solo proprietario.

Art. 56 – Accensione di polveri, esplosioni, fuochi di artificio

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi d'artificio, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, salvo concessione di licenza della competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 57 – Divieto d'accensione di fuochi

1. Fatte salve le norme speciali e le tradizioni locali, è vietato accendere fuochi sul suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale
2. E' altresì proibito accendere fuochi in campagna ed una distanza minore di metri 50 dalle case, dai boschi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.
3. E' vietato dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi in vicinanza ed alle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale e delle sue pertinenze.
4. In caso d'accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone, sino a quando il fuoco non sia spento ed il luogo portato in sicurezza.

Art. 58 – Condotte fumarie

1. Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità alla normativa di legge e a quanto prescritto dai regolamenti comunali, essere collocate a conveniente distanza dai travi, travicelli e da ogni altra struttura in legname.
3. Le condotte suddette dovranno essere annualmente ripulite a cura dei proprietari e di coloro che ne usufruiscono, in modo che non vi si accumuli fuliggine; dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo d'incendio.

Art. 59 – Immissioni fumose e maleodoranti

1. E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze che emanino esalazioni insalubri, maleodoranti o moleste.
2. E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polveri od odori molesti, affinché tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica.
3. Gli eventuali impianti industriali dovranno rispondere ai criteri dettati dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 60 – Obbligo di cooperare in caso di incendio

1. In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco e le Forze di polizia ed in caso di incendio boschivo il Corpo Forestale dello Stato.
2. I presenti sono obbligati, se richiesto, a cooperare all'opera di spegnimento e soccorso, nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti Autorità.
3. I Vigili del Fuoco e le Forze di polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case od accedere ai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti allo spegnimento; i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l'uso dei pozzi, cisterne o fontane.
4. Le Forze di polizia interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.
5. E' fatto obbligo ai residenti di garantire la percorribilità delle strade d'accesso, anche ai mezzi pesanti, ai luoghi ove si è sviluppato l'incendio.
6. I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

TITOLO VIII **NORME SANZIONATORIE**

Art. 61 – Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti di Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e di agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 62 – Applicazioni della sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

3. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 116 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i, nel rispetto dei limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 63 – Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obblighi in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;

e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 689/81.

6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Art. 64 – Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo della legge suscitata, l'agente della Polizia municipale trasmette al Comune:

a) l'originale del processo verbale;

b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;

c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 65 – Competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai Responsabili dei servizi competenti per materia.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far prevenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

3. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza-ingiunzione motivata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la qualificazione della somma in denaro dovuta entro i limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
5. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81.
6. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessorio.
7. Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 22 e 22 bis della legge 689/81 e s.m.i.

Art. 66 – Termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

1. L'ordinanza-ingiunzione, in via generale deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 64.
2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia prevenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
4. Nel caso in cui lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.
6. La richiesta d'acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 67 – Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 68 – Altre sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480 e da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specificata;
- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'inflazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

TITOLO IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 69 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

COPY - A

Descrizione	Sanzione Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. Euro
Art. 8 - Comma 1. A) - B) - C) - D) - L) - N) - R)	lett. da 50,00 a 500,00	100,00
Let. E) - F) - G) - H) - I) - J) - K) - M) - Q) - T)	da 25,00 a 250,00	50,00
Let. O)	da 100,00 a 500,00	166,00
Let. P)	(Codice della strada)	
Let. S)	(T.U.L.P.S.)	
Art. 9 - Altre attività vietate Comma 1, lett. A) - B) - E) - F) - H) - J)	da 25,00 a 250,00	50,00
Let. C) - D) - G) - I) - K)	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 11 - Rifiuti 3 - 8 - 10 - 14	Commi 1 - da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2 - 4 - 9 - 11 - 12 - 13	da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 5	(Legge 915/82 Denuncia)	
Comma 6	(Legge 915/82)	
Comma 7	(Codice della strada)	
Art. 12 - Sgombero neve	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 13 - Manutenzione delle facciate di edifici	da 100,00 a 500,00	166,00
Art. 14 - Tende su facciate di edifici	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	da 50,00 a 500,00 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di Ufficio di tutte le strutture a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente	100,00
Art. 16	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 17	da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 3	(Codice della strada)	
Comma 6	Legge di P.S.	
Art. 18 Comma 4	da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 1 - 2 - 3	(Codice della strada)	
Comma 5	da 100,00 a 500,00	166,00
Violazione delle norme del Titolo III (art. 18 - 35) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'Ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente		
Art. 19 Comma 1 - 3 - 4 - 5 - 6	da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2	(Codice della strada)	
Comma 7 - 9 - 10	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 20	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 21	da 100,00 a 500,00	166,00
Art. 22 Comma 1	da 100,00 a 500,00	166,00
Art. 22 Comma 2	(Codice della strada)	
Art. 23	da 100,00 a 500,00	166,00
Art. 24	(Codice della strada)	
Art. 25 Comma 1 - 2	da 50,00 a 500,00	100,00

Comma 3	(Codice della strada)	
Art. 26	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 27 1	Comma da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 3	(Codice della strada)	
Art. 28	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 29	Apposito regolamento comunale	
Art. 30	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 31	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 32 Comma 1	da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2	(Legge 114/98)	
Art. 33	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 34 1	Comma da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2	(Legge 114/98)	
Art. 35	(Legge 114/98)	
Comma 1 lett. b) - g)	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 36 Comma 1	(T.U.L.P.S.)	
Comma 2	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 37	da 50,00 a 500,00 (salvo norme specifiche)	100,00
Art. 38	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 39	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 40	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 41	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 42	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 43	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 44	(Codice della strada)	
Art. 45 Comma 1 - 2	(codice penale)	
Comma 3	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 46	Normativa Regionale	
Comma 3	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 47	(codice penale)	
Art. 48	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 49 Comma 1 - 5	Normativa Regionale	
Comma 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 50	Apposito regolamento delle ditte dei trasporti	
Art. 52	D.Lvo. 114/98	
Art. 53	Normativa di Legge	
Art. 54	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 55	da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 56	T.U.L.P.S.	
Art. 57	da 50,00 a 500,00	100,00